

## **Decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali**

### **Modifica del 18 giugno 1999**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

#### **I**

Il decreto federale del 20 marzo 1975<sup>2</sup> concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è modificato come segue:

#### *Art. 2*

I crediti concessi e le garanzie assunte a tale scopo non devono superare i 2000 milioni di franchi complessivamente e la loro durata non può eccedere i sette anni.

#### **II**

<sup>1</sup> Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 29 giugno 1999<sup>3</sup>

Termine di referendum: 7 ottobre 1999

1309

1 FF 1999 2579

2 RS 941.13

3 FF 1999 4441